

COMUNICATO UFFICIALE N. 260/L DEL 11 GIUGNO 2013

LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO

260/476

<u>Termine deposito documentazione Criteri Infrastrutturali e contratto di Ticketing Play-Ott</u>

Ai fini dell'ottenimento della Licenza Nazionale la Lega Italiana Calcio Professionistico deve, entro il termine del 25 giugno 2013, certificare alla Commissione Criteri Infrastrutturali presso la FIGC che l'impianto indicato dalla società richiedente la Licenza rispetti i requisiti infrastrutturali indicati come Criteri "A" nell'allegato sub B) del C.U. della FIGC n. 168/A del 7 maggio 2013.

Entro lo stesso termine del 25 giugno 2013 la Lega Italiana Calcio Professionistico deve fornire alla Commissione Criteri Infrastrutturali il parere per le società che hanno richiesto la deroga a svolgere l'attività per la stagione sportiva 2013/2014 in un impianto non ubicato nel proprio comune.

Pertanto, in conformità a quanto disposto dal Sistema Licenze Nazionali 2013/2014, le società sono tenute a depositare, entro il termine del 20 giugno 2013, diversamente da quanto indicato al n. 2 del C.U. n 249/L del 6 giugno 2013, che prevedeva il deposito entro il 1° luglio 2013, anche presso la Lega Italiana Calcio Professionistico oltre che alla Commissione Criteri Infrastrutturali della FIGC la seguente documentazione comprovante:

- la proprietà dell'impianto che si intende utilizzare da parte della società richiedente la Licenza, ovvero;
- il contratto, la convenzione d'uso o un documento equivalente relativo all'impianto che si intende utilizzare, validi almeno fino al termine della stagione sportiva 2013/2014 o per tutte le gare ufficiali che si terranno nella medesima stagione sportiva;
- la licenza, di cui all'art. 68 del TULPS, del suddetto impianto e, per la società di San Marino, omologa certificazione rilasciata dalla Federazione di San Marino;
- istanza per ottenere la deroga a svolgere l'attività per la stagione 2013/2014 in un impianto non ubicato nel proprio comune, corredata dalla documentazione di cui ai precedenti punti nonché dal nulla osta del Prefetto

260/477

relativo ad un impianto ubicato nella regione del comune in cui ha sede la società.

<u>Ulteriori adempimenti per la iscrizione ai Campionati – contratto di</u> biglietteria

Ad integrazione della documentazione da presentare per l'iscrizione al Campionato, entro il termine del 1° luglio 2013 ogni società dovrà depositare una dichiarazione con la quale si obbliga, nella stipula del contratto con la società di ticketing per la stagione 2013/2014, a richiedere l'inserimento di un appendice in forza della quale quest'ultima si impegna a concludere il contratto tipo sub-A) siglato in tutte le pagine, valevole per le gare organizzate e gestite direttamente dalla Lega Pro (fase di Play-Off e di Play-Out, finale di Coppa Italia, Supercoppa) alle quali dovessero essere ammesse a partecipare.

Pubblicato in Firenze il 11 giugno 2013

IL SEGRETARIO Avv. Sergio Capograssi IL PRESIDENTE Rag. Mario Macalli

CONTRATTO

Con il presente atto, da valersi ad ogni effetto di legge, redatto in n. 2 originali,

TRA

La **Lega Italiana Calcio Professionistico**, con sede in Firenze, Via Iacopo da Diacceto, nn. 19-21, P.IVA 03974420485, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* Rag. Mario Macalli, munito dei necessari poteri ed autorizzato alla firma del presente atto (di seguito per brevità detta anche la "*Lega*"), da una parte,

			E			
la Soc		,	con sede	e in		, Via
	, in	pers	sona del	suo legale raj	ppre	sentante pro
tempore,				,		P.IVA
dall'altra parte,		(di	seguito	denominata	la	"Società")
dan ama panc,						

PREMESSO

- **a.** che la Lega Italiana Calcio Professionistico è l'associazione di diritto privato senza personalità giuridica, che, nell'ambito delle funzioni demandate dal C.O.N.I. e della Federazione Italiana Giuoco Calcio F.I.G.C. ("FIGC") in forza di normative di rango legislativo primario, fra cui la L.91/1981, presiede all'organizzazione dei campionati di calcio professionisti di Prima e Seconda Divisione;
- **b.** che, in funzione di tali compiti in ragione dei *formats* dei campionati predisposti della FIGC, che sono potenzialmente soggetti a variazione in attuazione di eventuali riforme di rango federale la Lega Pro attualmente associa, per ogni annata sportiva, n. 69 società calcistiche professionistiche; **c.** che, in particolare, la Lega Pro organizza per ogni annata sportiva i Campionati di Prima e Seconda Divisione articolati rispettivamente in due gironi (Girone "A" e Girone "B") per la Prima Divisione e due per la Seconda (Girone "A", Girone "B") comprensivi delle relative fasi di *playoff* e *play-out* nonché la Coppa Italia di Lega Pro, il Campionato Nazionale Berretti e la Supercoppa di Lega Pro;
- **d.** che, in forza di espresse previsioni regolamentari, la Lega organizza e gestisce direttamente i seguenti eventi: finali di Coppa Italia di Lega Pro, finali di Supercoppa di Lega Pro, partite di Play Off e Play Out che la Società dichiara di ben conoscere;
- e. che la *Società* opera su base nazionale nel settore della realizzazione e vendita dei biglietti per l'accesso agli stadi disponendo di una struttura tecnica e organizzativa che le consente di svolgere la propria attività nel rispetto della vigente normativa e delle esigenze tecniche e gestionali degli eventi sportivi disponendo di "punti vendita" in tutte le regioni e province d'Italia nonché dei più recenti sistemi tecnologici che le consentono di operare con professionalità e competenza;
- **f.** che la Società, nel corso della stagione sportiva 2013-2014, si occuperà dell'organizzazione e gestione del servizio di biglietteria e prevendita dei tagliandi di ingresso per lo stadio;

g. che le parti hanno discusso la possibilità di concludere un accordo, nei modi e nelle forme contemplati nel presente articolato, finalizzato alla gestione del servizio di biglietteria per tutte le partite di Play Off/Play Out che si dovessero disputare presso lo stadio evidenziato al paragrafo che precede f);

h. che la Società dichiara di essere perfettamente edotta della circostanza che la Lega, come soggetto di diritto dell'ordinamento giuridico-sportivo, è tenuta all'osservanza ed all'attuazione delle norme emanate ed emanande da parte della FIGC e del CONI nonché degli organismi di diritto sportivo internazionale cui questi ultimi sono a loro volta soggetti, vale a dire la U.E.F.A. e la F.I.F.A. da un lato e il C.I.O. dall'altro;

Tutto quanto sopra premesso, le parti stipulano e convengono quanto di seguito.

Art. 1 – Oggetto del contratto

- **1.1.** La Lega, in qualità di ente organizzatore, affida in gestione alla *Società* il sistema di biglietteria computerizzata per tutte le partite di Play Off / Play Out di Prima / Seconda Divisione che si dovessero svolgere, nello stadio sopra menzionato nella stagione 2013-2014.
- **1.2 -** La *Società* pertanto si obbliga a porre in essere tutte quelle attività necessarie per il corretto e regolare funzionamento dell'intero sistema di biglietteria computerizzata per le predette manifestazioni sportive quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, stampa dei biglietti, vendita informatica, assistenza ed attività di coordinamento, annullamento tagliandi invenduti, redazione informative e reportistiche, ecc.: conseguentemente la Società, a fronte del corrispettivo pattuito all'art. 3, si assume ogni onere e responsabilità connessa all'adempimento del sistema di biglietteria per le partite individuate al precedente paragrafo.
- 1.3 Con il presente atto la Società acquisisce, da un punto di vista fiscale, il ruolo di "titolare fiscale" del sistema di biglietteria e quindi di intestataria delle carte di attivazione fiscali che generano i sigilli associati ad ogni titolo di ingresso valido. Con l'assunzione di tale onere la società si obbliga conseguentemente a farsi carico di tutti i conseguenti adempimenti fiscali afferenti la gestione del sistema di biglietteria quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - la richiesta per il rilascio delle carte di attivazione all'Agenzia delle Entrate e la consegna delle stesse da parte della SIAE territorialmente competente in base alla localizzazione del sistema;
 - il corretto invio elettronico (e-mail) dei riepiloghi giornalieri e mensili all'Agenzia delle Entrate per il tramite della SIAE;
 - la conservazione in modo diligente ed ordinato gli annulli, i supporti ottici (CD o DVD Rom) contenenti i giornali di fondo (log delle transazioni) per 10 anni;
 - la denuncia alle competenti Autorità di eventuali furti di apparati del sistema di emissione ovvero della documentazione la cui conservazione è obbligatoria;

- la verifica che gli eventi di cui si vuole attivare la vendita, rientrino nelle possibilità di emissione del sistema.
- ogni adempimento nei confronti della SIAE, per quanto di sua competenza.

Resteranno a carico della Lega, in qualità di ente organizzatore delle manifestazioni e dei predetti singoli eventi, i soli adempimenti fiscali connessi al versamento delle imposte sui corrispettivi derivanti dalla vendita dei tagliandi di ingresso agli stadi.

1.4. In conseguenza delle obbligazioni assunte al par. 1.3. che precede, la Società si obbliga a manlevare la Lega da qualsiasi onere, costo e/o spesa derivante dalla mancata osservanza delle vigenti normative fiscali afferenti il sistema di biglietteria.

Art. 2 – Modalità di vendita dei biglietti

2.1 - Per tutta la durata del contratto, la *Società* e la Lega opereranno congiuntamente ponendo in essere tutte quelle attività necessarie per l'ottimizzazione del servizio e la garanzia di un corretto funzionamento dello stesso.

La vendita dei biglietti deve essere effettuata tramite circuito, presso i punti vendita nella città che ospita l'evento e presso i punti vendita abilitati alla vendita dei tagliandi per i tifosi ospiti.

Il numero di biglietti da vendere attraverso tali canali verrà determinato dalla Lega in relazione ad ogni singola partita di Play Off/Out anche in base alle esigenze manifestate dalle società ospitanti.

2.2. La *Società* si obbliga:

- a porre in essere la suddetta attività di "biglietteria e prevendita" nel rispetto delle attuali ovvero emanande normative, anche regolamentari, di natura fiscale in materia di spettacolo, curando tutti i relativi adempimenti per tutte le gare in oggetto anche in tema di annullamento dei tagliandi e nei confronti della SIAE, per quanto di sua competenza;
- a svolgere ogni attività prevista nella presente offerta in conformità alla vigente normativa sportiva che regolamenta lo svolgimento delle manifestazioni sportive organizzate dalla Lega Pro;
- a trasmettere alla Lega a mezzo posta elettronica e/o fax i borderaux (C1) relativi ad ogni singola partita di Play Off/Out entro la data di svolgimento della stessa o comunque, al più tardi, entro le ore 14.00 del giorno seguente.

Art.3 - Corrispettivo alla Società

Il corrispettivo dovuto dalla Lega alla Società per il servizio di biglietteria con il presente atto appaltato, è stato tra le parti così pattuito:

3.1. Su ogni biglietto stampato e venduto viene pattuito un corrispettivo di € 0,40 oltre Iva.

Per ogni biglietto omaggio o di servizio viene pattuito un corrispettivo a favore della Società di € 0,20 oltre Iva.

Gli importi dei biglietti saranno aumentati della prevendita di € 1,50 iva inclusa. La prevendita non si applica ai biglietti venduti presso i botteghini dello stadio

Art. 4 – <u>Durata</u>

- **4.1** Il presente contratto è relativo ai soli eventi di Play Off/Out della stagione sportiva 2013-2014 che si dovessero disputare presso l'impianto sportivo individuato al paragrafo f) di cui alla premessa; successivamente, esso si intenderà definitivamente risolto, senza possibilità di rinnovo tacito e senza necessità di disdetta.
- **4.2 -** Il presente contratto decorrerà, pertanto, dalla data della sottoscrizione e scadrà inderogabilmente il 30/6/2014.

Art. 5- Corrispettivi

- **5.1** Gli importi incassati in nome e per conto della Lega Pro dovranno essere bonificati alla suddetta Lega entro n. 7 giorni dalla disputa dell'evento; in difetto di rimessa nel termine essenziale sopra indicato la società di ticketing sarà tenuta a corrispondere gli interessi di mora pari al tasso legale maggiorato di due punti percentuali.
- **5.2** La Società provvederà ad emettere fattura per gli importi ad essa riconosciuti.
- **5.3.** Poiché la (le) partita(e) di play sono eventi organizzati e gestiti direttamente dalla Lega Pro, i rapporti negoziali di cui al presente contratto intercorrono esclusivamente tra la *Società* e la Lega e pertanto tutti i rapporti debitori/creditori tra la *Società* di ticketing e la società sportiva, presso il cui impianto vengono disputate le gare di play, non assumo alcun rilievo tra gli odierni contraenti, né potranno in alcun modo essere opposti alla Lega Pro.

Art. 6 – Divieto di cessione dei diritti contrattuali

6.1 – La Società non potrà cedere il contratto, in tutto o in parte o sotto qualsiasi denominazione, né i diritti da esso derivanti, ivi inclusi in particolare i diritti di credito, senza preventivo consenso scritto della Lega. Tale divieto si intende esteso anche alle ipotesi di fusione, scissione e/o incorporazione della società in altri soggetti giuridici, ad eccezione delle operazioni di fusione/scissione/incorporazione realizzate all'interno dell'attuale gruppo societario di controllo della Società.

Art. 7 – Disposizioni generali e finali

7.1 - Le clausole del presente contratto hanno natura essenziale e la violazione di anche una di esse comporta per la Lega Pro il diritto di

risolvere il rapporto con semplice comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ("Clausola risolutiva espressa").

- **7.2** Il diritto di cui all'**art. 6.1** viene riconosciuto anche in caso di procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata) e nel caso in cui le condizioni patrimoniali e/o finanziarie della Società divenissero tali da menomare la fiducia della Lega ("Clausola risolutiva espressa").
- **7.3** Qualunque tolleranza, anche reiterata, della Lega Pro ad eventuali violazioni della Società dagli obblighi del contratto non potrà costituire precedente né, comunque infirmare o attenuare la validità, l'efficacia e la natura delle clausole dello stesso contratto.

Art. 8 - Foro competente

8.1 - Per qualsiasi controversia comunque inerente, la validità, l'efficacia, l'interpretazione, l'esecuzione e/o la risoluzione del presente contratto è competente il Foro di Firenze, con esclusione di qualsiasi altro Foro ("Foro esclusivamente competente").

Firenze, giugno 2013

•••••	Lega Italiana Calcio
Il legale rappresentante	Professionistico
pro tempore	Il Presidente e legale rappresentante
•••••	pro tempore
	Rag. Mario Macalli